



COMUNE DI TRAMATZA

Via Tripoli 2 - 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783- 508030
C.F. - Partita IVA 00072010952

Ufficio Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2024 -

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Il Responsabile del Servizio

In riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, e in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31.07.2024

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativo all'annualità 2024.

ART. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono accedere ai contributi integrativi coloro che alla data di presentazione della domanda:

- posseggono la residenza anagrafica nel Comune di Tramatza o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo (per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno);
- sono titolari di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Tramatza e occupate a titolo di abitazione principale ed esclusiva;
- sono in regola con il pagamento del canone di locazione.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato all'anno 2024;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del n.f. è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

ART. 2 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

ART.3 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri beneficiari relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e fatte salve disposizioni statali contrarie.

ART. 4 TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono inoltrare apposita richiesta entro e non oltre il giorno **4 OTTOBRE 2024** sui moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune di Tramatzà.

Le domande potranno essere consegnate in Comune o pervenire a mezzo posta ordinaria (Comune di Tramatzà via Tripoli n. 2 09070) o posta elettronica (protocollo@comune.tramatza.or.it) o posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.tramatza.or.it) entro il termine perentorio suddetto, corredate della documentazione necessaria indicata nello stesso modulo, e nello specifico:

- Certificazione ISEE 2024 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'intero periodo di validità del contratto di locazione (mod. F23) o in alternativa copia della comunicazione attestante l'applicazione del regime della "cedolare secca" ;
- Fotocopia documento d'identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- Fotocopia codice fiscale del richiedente;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2024 quietanzate dal locatore (la firma deve essere apposta per esteso ed essere leggibile), complete di marca da bollo e dalle quali comunque si evinca il nominativo del locatore, quello del conduttore, l'importo del canone

e la causale. (Le ricevute relative ai mesi di novembre e dicembre 2024 dovranno essere consegnate entro e non oltre il 10/01/2025);

- Per i cittadini extracomunitari copia di regolare permesso di soggiorno

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti e ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse. La graduatoria verrà elaborata considerando tutte le domande di contributo ammissibili, sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi. Oltre tale termine, in assenza di ricorsi la graduatoria sarà considerata definitiva. Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi c/o l'Ufficio Servizi Sociali Comunale.

ART. 6 DURATA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e il reddito ISEE del nucleo familiare, ai sensi del presente bando. Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2024 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 dicembre 2024; il contributo spetterà per i mesi di validità del contratto stesso. L'erogazione è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dei fondi. Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, l'assegnazione avverrà con riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti rispetto al fabbisogno documentato.

Il Comune provvederà all'erogazione dei contributi a seguito di presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione (che dovranno essere consegnate in Comune entro e non oltre il 31.12.2024).

ART. 7 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Tonina Frongia